



Proc. 571 DEL 25 MAR. 2020

TRIBUNALE DI BIELLA

visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

rilevato che tutte le cause civili già fissate che non presentino elementi di indifferibile urgenza devono essere rinviate;

rilevato che ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett h) d.l. n.18/2020 quanto alle udienze fissate dal 16 aprile in poi e, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, anche relativamente al periodo di sospensione dei termini limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, è possibile adottare misure al fine di consentire “*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*”;

rilevato che appare opportuno adottare tale soluzione ove vi acconsentano tutte le parti costituite;
sentito in proposito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella;

INVITA

tutti i difensori delle parti costituite che intendano avvalersi della “trattazione scritta” sopra delineata in luogo della trattazione in udienza a rivolgere istanza (che dovrà essere congiunta, ovvero sottoscritta dai difensori di tutte le parti, nel caso di più parti costituite in giudizio) al giudice istruttore/designato/relatore specificando quale sia l'attività giudiziaria da compiersi mediante trattazione scritta (trattenimento in decisione nel merito, assegnazione di termini con rinvio ad altra udienza, etc.) ed indicando l'eventuale richiesta di termini per presentare

memorie scritte (ed eventuali repliche) in luogo della trattazione in udienza, come da modello allegato.

Si trasmetta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con richiesta di immediata comunicazione a tutti gli iscritti.

TRIBUNALE DI BIELLA

Istanza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett h) (o comma 5) d.l. n. 18/2020

Causa n. R.G. _____

Ill.mo Giudice ---,

I sottoscritti

avvocato _____ difensore di _____

difensori delle suddette parti

nel procedimento n. R.G. _____ avente ad oggetto

premesse che la prossima udienza del _____

fissata per i seguenti incumbenti _____

sarà oggetto di rinvio alla luce delle disposizioni dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 ricadendo nel periodo ivi previsto tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 o nel periodo antecedente;

considerato che tutte le parti costituite intendono avvalersi della possibilità prevista dall'art. dell'art. 83, comma 7, lett h) (o comma 5) del medesimo decreto legge;

CHIEDONO

che la prossima udienza come sopra indicata abbia luogo senza la presenza delle parti e si svolga mediante la trattazione scritta come di seguito specificato:

decisione richiesta concordemente dalle parti:

1. Richiamandosi tutte le parti alle conclusioni già depositate in atti / già prima d'ora depositate da ciascuna in via telematica in apposito foglio digitalmente sottoscritto: decisione nel merito della causa con/senza termine di giorni _____ per deduzioni/conclusionali scritte e con/senza termine di giorni _____ per repliche;

2. assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c.
3. fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni con/senza rinuncia ai termini per le comparse/memorie conclusionali
4. altro (specificare).

Si precisa che lo svolgimento dell'udienza nei modi sopra indicati è prevista, in linea di massima, per le cause in cui tutte le parti sono già costituite. Tuttavia, è possibile che in casi particolari (ad esempio, nelle cause di lunga durata già in fase di precisazione delle conclusioni, ove sono già scaduti i termini per il compimento di eventuali facoltà difensive in ordine alle domande, alle allegazioni e alle istanze istruttorie), su istanza di parte, il giudice valuti se ammettere tale modalità anche per le cause con una o più parti contumaci.

La trattazione scritta, inoltre, può essere immediatamente utilizzata (anche per le cause civili la cui prossima udienza è fissata nel periodo di sospensione dei termini limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa), a differenza della modalità in videoconferenza la quale richiede una maggiore complessità organizzativa sia parte dell'Ufficio sia da parte dei difensori e che sarà, pertanto, in futuro oggetto di valutazione alla luce dell'evoluzione dell'epidemia, della normativa di riferimento e delle prassi degli uffici giudiziari al riguardo.

Biella, 24 marzo 2020

Il Presidente di Sezione

(dott. *Andrea Carli*)



Il Presidente del Tribunale
(dott. *ssa Paola Rava*)

